



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ARTICOLO 1

E' costituita, con sede nel Comune di Roma, Via Paolo Di Dono n. 131, l'Associazione denominata "Associazione Italiana Encefalopatie da Prioni - AIEnP ONLUS".

ARTICOLO 2

L'Associazione è un libero organismo di volontariato, costituito esclusivamente per fini di solidarietà e, quindi, senza scopo di lucro.

ARTICOLO 3

L'Associazione si richiama al dovere di solidarietà che l'articolo 2 comma 1° della Carta Costituzionale definisce inderogabile e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ARTICOLO 4

Per l'Associazione, libera espressione della società civile, è valore non rinunciabile il principio di autonomia funzionale ed organizzativa.

ARTICOLO 5

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 6

Fine istituzionale dell'Associazione è promuovere la conoscenza, informazione, assistenza e ricerca sulle Encefalopatie da Prioni.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) rappresentare gli associati presso le organizzazioni, le autorità e gli enti a livello internazionale, nazionale e regionale, in sede legislativa e amministrativa per ogni attività utile od opportuna al raggiungimento degli scopi statutari;
- b) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia;
- c) assistere e sostenere i familiari e i malati delle malattie da prioni divenendone un punto di collegamento, riferimento e coordinamento;
- d) tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;
- e) promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza, e per la formazione di personale socio-sanitario specializzato;
- f) promuovere studi e ricerche e iniziative di formazione e aggiornamento anche attraverso l'organizzazione di seminari, congressi, convegni, meetings, giornate di studio, conferenze, ecc;
- g) promuovere, anche mediante la concessione di borse di studio e premi, soggiorni di studio presso qualificate istituzioni di ricerca e formazione;
- h) sostenere la ricerca tramite la raccolta fondi e progetti ad hoc, da destinare a quanti realizzino progetti finalizzati allo studio delle



Encefalopatie da Prioni e alla loro prevenzione/cura;

i) diffondere i risultati dell'attività di studio, di ricerca scientifica con articoli, monografie, studi, anche attraverso periodici e "mass media";

Per l'attuazione del proprio scopo, l'Associazione può intraprendere attività commerciali e produttive marginali nel rispetto del D.M. 25 maggio 1995.

All'Associazione è inibito svolgere attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse direttamente connesse.

SOCI

ARTICOLO 7

L'adesione all'Associazione è libera e non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Possono aderire ed essere ammessi all'Associazione persone affette dalle malattie da prioni ed i loro familiari, medici ed operatori sanitari interessati ad affrontare insieme le problematiche riguardanti la prevenzione e la terapia, e tutti coloro che si rendano disponibili a prestare attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito per l'attuazione delle finalità statutarie. La domanda per l'ammissione deve essere redatta per iscritto e proposta al Consiglio Direttivo Nazionale.

I soci si distinguono in:

- a) soci fondatori: sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Ente;
- b) soci ordinari: sono i soci successivamente ammessi;
- c) soci sostenitori: la qualifica, conferita dall'Assemblea, consegue ad un apporto particolarmente qualificato nel servizio o nel sostegno finanziario dell'Associazione;
- d) soci benemeriti od onorari: sono i soci che hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Ente. La relativa qualifica viene attribuita dall'Assemblea.

L'ordinamento dell'associazione è ispirato al principio del pari trattamento e dell'eguaglianza; le distinzioni succitate hanno valenza meramente etica e tutti gli associati, in quanto tali, hanno pari diritti e doveri.

Tutti hanno diritto di intervento e di voto in assemblea e di essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno diritto di accesso agli atti dell'Associazione.

E' consentito il libero recesso dall'Associazione, previa comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a.r., indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale, nel termine e con gli effetti di cui all'art. 24 del Codice Civile.

La prestazione è personale, spontanea, libera e gratuita, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.



L'associato ha l'obbligo di pagare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea.

In caso di grave violazione degli obblighi statutari o di inosservanza dei deliberati legittimamente assunti dagli organi sociali o di altri gravi motivi, l'associato può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il Collegio dei Garanti.

Il procedimento per l'esclusione deve ispirarsi al principio del contraddittorio e, quindi, all'obbligo di motivazione. L'escluso può fare ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Chi recede, è escluso o cessa, comunque, di appartenere all'Associazione, non può richiedere i contributi a qualsiasi titolo versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Garanti.

Le cariche sono liberamente elettive e gratuite.

Tutte le cariche durano quattro anni.

La struttura dell'Associazione è democratica.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 9

E' costituita in Assemblea l'universalità degli associati. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è formata dagli associati che come tali risultino iscritti al tempo della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo (che può anche essere diverso da quello della Sede dell'Associazione purchè in Italia) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea è convocata, con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio; essa è, inoltre, convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione avviene mediante avviso personale da inoltrarsi al domicilio di ciascun associato, quale risultante dal libro degli associati, almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indice analitico degli oggetti da trattarsi.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed un Segretario, designato dall'Assemblea, ne redige il verbale.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per l'elezione delle cariche sociali risultano eletti gli aventi diritto che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per età.

Per modificare lo Statuto in seconda convocazione è, comunque, necessaria la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Associazione si scioglie, oltre che per i casi previsti dalla legge, per delibera dell'Assemblea, quando venga assunta a maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Sono, altresì, di competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione e la valutazione della programmazione annuale, ivi compresa la definizione delle linee e dei settori prioritari di intervento e degli indirizzi generali;
- b) l'elezione del Presidente e degli altri componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) la nomina dei Revisori dei Conti e dei Garanti;
- d) l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione redatta dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- e) l'adozione dei regolamenti;
- f) l'approvazione delle modifiche statutarie, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale;
- g) stabilire ogni anno l'ammontare della quota associativa;
- h) deliberare lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Associazione;
- i) deliberare su ogni questione sottoposta dal Consiglio Direttivo Nazionale alla sua approvazione.

Le deliberazioni assembleari devono constare da apposito verbale redatto dal segretario sotto la direzione del Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

ARTICOLO 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da un numero di membri variabile fino ad un massimo di undici, e comunque sempre in numero dispari, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea. La determinazione del numero dei componenti il Consiglio spetta di volta in volta all'Assemblea stessa.

Il Consiglio opera avuto riguardo agli indirizzi ed alle direttive espresse



dall'Assemblea.

L'amministrazione dell'Ente è ancorata ai principi di trasparenza e del buon andamento. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario, il quale potrà svolgere, anche, le funzioni di Tesoriere.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e dà esecuzione alle delibere assembleari.

La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso da inoltrarsi almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'adunanza; nei casi d'urgenza può essere disposta a mezzo telegramma e senza l'osservanza di detto termine.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza ed è palese.

Nel caso di vacanza della carica di Consigliere, a chi viene a mancare subentra il primo dei non eletti all'esito dell'ultimo scrutinio elettorale. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Spetta al Presidente di convocare il Consiglio; il Presidente è tenuto a riunirlo senza ritardo quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.

ARTICOLO 11

Il Presidente del Consiglio è presidente dell'Associazione. Il Presidente rappresenta l'unità e l'identità dell'Associazione. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente è riconosciuta una privilegiata funzione di impulso e di coordinamento degli altri organi sociali.

Il Presidente presenta all'Assemblea una relazione annuale sullo stato dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, ne fa le veci il Vicepresidente, al quale spetterà in tal caso il potere di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. L'intervento del Vicepresidente costituisce per sé solo di fronte ai terzi prova dell'impedimento del Presidente.

COLLEGIO DEI GARANTI

ARTICOLO 12

Il Collegio è composto da tre membri eletti dall'Assemblea.

Nella prima seduta il Collegio elegge il suo Presidente.

Il Collegio è posto a salvaguardia della componente deontologica e di immagine dell'Ente, nonché degli interessi legali dell'Associazione e dei diritti del singolo associato.

Ogni associato può dare notizia al Collegio di fatti che ritiene censurabili sotto i profili qui considerati.

Nel procedimento per l'esclusione degli associati il Collegio esprime parere



motivato non vincolante.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 13

Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo e di vigilanza dell'amministrazione. Il Collegio deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge, accertare la regolare tenuta della contabilità.

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea anche tra non associati.

L'ufficio è gratuito ed è incompatibile con la qualifica di Consigliere.

Nella prima seduta il Collegio nomina il suo Presidente.

PATRIMONIO

ARTICOLO 14

Il patrimonio dell'Ente è inizialmente costituito dai contributi versati dagli associati in sede di costituzione. Successivamente esso è costituito da:

- a) contributi degli aderenti, anche sotto forma di quote associative annuali, e beni acquistati con tali contributi;
- b) contributi di privati e contributi pubblici;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali nel rispetto del D.M. 25 maggio 1995.

I beni a qualsiasi titolo acquisiti dall'Associazione e le loro rendite sono destinati esclusivamente al conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 15

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno; il bilancio consuntivo, predisposto a cura del Consiglio, deve essere approvato dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e precisione e corredato dalle relazioni del Consiglio e del Collegio dei Revisori.

Il documento deve essere depositato presso la sede dell'Ente almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza stabilita per la sua approvazione; ciascun associato può prenderne liberamente visione.

ARTICOLO 16

Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione, risultanti dal bilancio, dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività



istituzionali dell'Ente e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIoglimento - DEVOLUZIONE DEI BENI

ARTICOLO 17

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio che residua dopo l'esaurimento della liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto ad altro ente che persegua finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla normativa all'epoca in vigore.

ARTICOLO 18

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme delle leggi speciali in materia e, in difetto, le disposizioni del Codice Civile.